

Scuola, genitori, figli. A proposito dell'educazione alla parità di genere e al rispetto delle differenze*

di Giuditta Matucci – *Ricercatrice in diritto costituzionale nell'Università degli studi di Pavia*

ABSTRACT: The essay is inspired by the story linked to inclusion in the law of the "Buona Scuola" of the article 1, paragraph 16, which provides for the introduction in the PTOF of initiatives aimed at ensuring the implementation of the principles of equal opportunities by promoting gender equality education, the prevention of gender violence and all forms of discrimination. The fear that this prediction paved the way for inclusion in the school planning of the "gender ideology" has led many families and some schools to solicit clarifications from the Ministry of Education. The Guidelines, introduced last October, specify that the aim of the reform is certainly not to introduce any form of ideology, but rather to promote an educational action aimed at implementing the constitutional principles, in particular article 3 of the Constitution. In any case, the question remains of identifying a possible point of equilibrium between all the protagonists involved in the "educational scene": the school, the family and the institutions. To what extent can parents assert their right to freedom to educate their children according to their convictions? The survey highlights how, starting from the Constitution, parents actually boast a position that is above all "instrumental" in the educational and growth of children, so that the exercise of the rights that are recognized must nevertheless be expressed in respect of constitutional dictate and of the personality of the minor, also a bearer of his identity and his personal inclinations and aspirations.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I protagonisti della "scena educativa". – 3. La ricerca di un punto di equilibrio. – 4. Considerazioni di sintesi.

1. Premessa.

Il tema dell'educazione è, da sempre, terreno di confronto, e di scontro, fra famiglia, scuola e istituzioni¹. Note sono le polemiche che hanno accompagnato l'inserimento, nella legge cd. della "Buona Scuola", della previsione *ex art. 1, comma 16*, per cui il piano triennale dell'offerta

* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. Il presente contributo è il risultato della rielaborazione dell'intervento dal titolo *Diritti e doveri di genitori, figli e istituzioni scolastiche pubbliche nella Costituzione e nelle fonti internazionali*, svolto al Convegno *Diritti e doveri nelle scuole della Repubblica*, tenutosi a Trento in data 23 maggio 2018.

¹ In conformità con il linguaggio utilizzato dal legislatore, e dall'istituzione ministeriale, nel presente scritto il termine "famiglia" è utilizzato per lo più per identificare i genitori.

formativa – altrimenti detto PTOF, ossia la “carta d’identità” dell’istituto² – «assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni»³.

Il timore che la norma aprisse all’introduzione nei programmi scolastici della cd. “teoria del *gender*” ha indotto molte famiglie e alcune scuole ad avanzare richieste di chiarimento circa la portata di tale novità.

Non è questa la sede per approfondire la questione dell’esistenza di una presunta “ideologia del *gender*”, anche se non v’è dubbio che nell’ampio contenitore dell’art. 1, comma 16, v’è lo spazio per comprendere ogni forma di discriminazione fondata, oltre che sul genere, sull’orientamento sessuale. Un conto, però, è affermare l’esistenza di studi volti a promuovere la parità di genere ed il rispetto delle differenze, altro conto è sostenere la sussistenza di una *dottrina* volta ad inculcare nelle menti dei giovani idee capaci di minare il concetto di famiglia tradizionale, quasi vi fosse un disegno, o un complotto, in tal senso. Ciò che, in effetti, si pone alla base della scelta del legislatore è l’idea di promuovere una cultura del *rispetto*, nella consapevolezza che tante, e varie, sono le forme di diversità presenti nella realtà sociale (quale che ne sia la matrice). E, se è vero che la diffusione di concetti circa la fluidità del genere oltre quello che è il mero dato biologico entra in contrasto con l’idea della corrispondenza biunivoca fra il sesso e quella che è la percezione di sé, e della propria identità sessuale, non è certo sostenibile che sia in atto un movimento volto a combattere alcunché, se non ogni forma di pregiudizio che si esprima in tale direzione⁴.

Sono, così, seguite due circolari del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)⁵: fra queste, la nota 15 settembre 2015, n. 1972, pone in rilievo come i dubbi dei genitori si

² Secondo l’art. 3, primo comma, del d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 («Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59»), come sostituito dall’art. 1, comma 14, della l. 13 luglio 2015, n. 107 («Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»), «ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia». Sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa, M. FALANGA, *Diritto scolastico. Analisi e profilo*, Brescia 2017, 132 ss.

³ Così, l’art. 1, comma 16, legge 13 luglio 2015, n. 107. L’inserimento della previsione nella riforma cd. della “Buona Scuola” perviene, invero, dopo che presso le camere erano state già presentate delle proposte di legge organiche in materia: fra queste, l’A.S. 1680, dal titolo «Introduzione dell’educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università», comunicato alla presidenza del Senato il 18 novembre 2014. Fra i primi commenti, L. FOTI, *Educazione di genere: la “buona scuola” e qualche progetto di legge*, e B. LIBERALI, *L’educazione e la prospettiva del “rispetto dei generi” quale strumento per contrastare la violenza e il bullismo*, entrambi in *Osservatorio costituzionale* 3/2015.

⁴ Come osservato da R. DAMENO, *Presentazione al Focus 2: Educazione e genere* della rivista *GenIUS* 2/2016, 148, non esiste una “teoria del *gender*”, perlomeno come descritta dalle associazioni e dalle istituzioni che la combattono per salvaguardare la famiglia eterosessuale. «L’espressione “teoria del *gender*” dovrebbe essere semplicemente la traduzione italiana della “*gender theory*” vale a dire l’insieme degli studi teorici – i cosiddetti *gender studies* – volti a studiare la violenza e i pregiudizi di genere con l’obiettivo di rivendicare pari opportunità alle persone nel pieno rispetto delle loro differenze di genere».

⁵ Si tratta delle note MIUR 6 luglio 2015, n. 4321, avente a oggetto il Piano dell’Offerta Formativa (POF), e 15 settembre 2015, n. 1972, volta espressamente a fornire «chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015».

fondino, in realtà, su una non corretta interpretazione della disposizione in esame. Scopo della riforma, infatti, non è di dar spazio a ideologie di qualsivoglia natura, - cosa che, si vedrà, il nostro ordinamento non potrebbe comunque fare - , ma, piuttosto, di contribuire alla costruzione di una coscienza *civica*, ossia di una consapevolezza adeguata circa i diritti e i doveri sanciti dalla Costituzione, dalle fonti europee e di diritto internazionale. Tale obiettivo, secondo la nota, è il risultato di un processo educativo e di crescita che prevede il coinvolgimento, oltre che della scuola, degli stessi genitori i quali, ai sensi dell'art. 30, primo comma, Cost., hanno il dovere e il diritto di mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Così, nell'ambito dei diritti e dei doveri che su di essi incombono, i genitori verificano, in via preliminare, che la scuola sia in linea con le loro aspettative prendendo in esame i contenuti del PTOF e sottoscrivendo il Patto educativo di corresponsabilità con l'istituto prescelto⁶.

Le Linee guida nazionali, frutto del lavoro di due anni condotto da un tavolo tecnico istituito presso il MIUR e adottate il 27 ottobre 2017, forniscono alle istituzioni scolastiche indicazioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 16, della legge 107/2015, ribadendone la portata di norma direttamente espressiva di principi dettati dalla nostra Costituzione – a partire dall'art. 3 – , nonché di principi riconosciuti a livello internazionale ed europeo, cui il nostro ordinamento si deve uniformare in ossequio all'art. 117, primo comma, Cost.⁷ Con ciò si rammenta che lo stesso comma dà attuazione agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (meglio nota come “Convenzione di Istanbul”), che definisce il ruolo della scuola nella prevenzione della violenza contro le donne⁸. L'educazione al rispetto delle differenze è una componente essenziale dell'educazione alla cittadinanza rappresentando un tema di carattere *trasversale* che interessa tutte le discipline⁹.

Accanto alle indicazioni volte a prevenire la violenza contro le donne figurano, poi, altre prescrizioni dirette a contrastare in generale tutte le forme di discriminazione. Così, al fianco delle discriminazioni di genere sono considerati altri fattori di discriminazione quali la disabilità, l'etnia, la religione, le convinzioni personali e l'orientamento sessuale. Il principio di non discriminazione, quale si trova sancito, anzitutto, nella nostra Costituzione, esprime un diritto fondamentale della

⁶ In generale, sulla partecipazione dei genitori alla vita della scuola, M. FALANGA, *Diritto scolastico. Analisi e profilo*, cit., 453 ss. Cfr., altresì, G. MATUCCI, *La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche familiari*, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), *Costituzione e istruzione*, Milano 2016, 233 ss., spec. 244 ss. Il Patto educativo di corresponsabilità è stato introdotto dal d.p.r. 21 novembre 2007, n. 235, a modifica del regolamento recante il cd. «Statuto delle studentesse e degli studenti». Il documento, firmato dai genitori e dagli studenti all'atto d'iscrizione a scuola, è espressione del principio di una scuola “partecipata” ed è «finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia» (così, l'art. 5 *bis*, primo comma, del d.p.r. 24 giugno 1998, n. 249, come successivamente modificato).

⁷ Si tratta delle Linee guida nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015), «Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione», approvate il 27 ottobre 2017.

⁸ La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, meglio nota come “Convenzione di Istanbul”, è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011. L'Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012 e ha provveduto alla ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

⁹ Così, le Linee guida MIUR, approvato il 27 ottobre 2017, p. 2.

persona: l'approccio alla discriminazione deve, quindi, essere *globale*. Compito della scuola è contribuire alla costruzione di una società *inclusiva*, fondata sulla cultura del rispetto e sulla valorizzazione delle differenze.

Non vi è dubbio che per questo profilo, che interessa le altre forme di discriminazione, le Linee guida appaiano più sfumate: ciò, perlomeno, risulta evidente se si pongono a confronto con le indicazioni volte a prevenire le discriminazioni di genere e la violenza alle donne. Conseguenza è che per questa categoria residuale lo spazio di autonomia rimesso alle scuole è senz'altro più ampio.

Non va dimenticato, peraltro, che, mentre il MIUR avviava il tavolo di lavoro, molte Regioni, e le Province autonome, intervenivano a proposito dell'art. 1, comma 16, della legge 107/2015 con azioni volte, in parte, a sostenere, e, in parte, a contrastare l'attuazione a livello regionale della normativa nazionale¹⁰.

Meritevole di particolare attenzione è il caso della Provincia autonoma di Trento¹¹. Il 10 maggio 2016 il Consiglio provinciale approvava la mozione n. 126, recante l'impegno a «sostenere, coinvolgendo le istituzioni scolastiche e formative, azioni di sensibilizzazione, volte al contrasto del bullismo omofobico», e a favorire «all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale percorsi di crescita liberi da discriminazione determinata dal genere, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere»¹². L'11 giugno dello stesso anno il Consiglio provinciale approvava l'ordine del giorno n. 215, concernente il «coinvolgimento delle famiglie nell'attuazione da parte delle istituzioni scolastiche delle azioni previste [dalla suddetta mozione] in materia di contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale», impegnando, così, la Giunta ad adottare le linee guida cui le istituzioni scolastiche avrebbero dovuto attenersi a fronte di iniziative che tocchino temi quali l'identità sessuale o di genere, previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale. Il 24 maggio 2017 la Giunta provinciale ha, dunque, deliberato l'approvazione delle «Linee guida rivolte al sistema educativo provinciale per il coinvolgimento delle famiglie in tema di contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, identità sessuale o di genere»¹³.

In riferimento a tali iniziative, promosse dalle istituzioni scolastiche, le Linee guida raccomandano che ogni attività sia preceduta da un'adeguata informazione alle famiglie, che potrà avvenire attraverso note, circolari, nonché tramite appositi momenti di incontro. I genitori saranno, così, liberi di decidere se acconsentire, o meno, alla partecipazione del proprio figlio all'iniziativa senza essere obbligati ad addurre una motivazione.

¹⁰ Una prima interessante rassegna è svolta da M. PERINI, *Educazione alla parità di genere: tra autonomia individuale, spirito repubblicano, famiglia e competenze regionali (senza dimenticare la libertà di insegnamento)*, in *GenIUS* 2016, 150 ss.

¹¹ Il tema è stato oggetto di approfondimento nell'intervento di M. PERINI, *Le scuole della Repubblica e i diritti delle persone*, svoltosi nell'ambito del Convegno *Diritti e doveri nelle scuole della Repubblica*, sopra citato.

¹² Così, la mozione 126/XV, rispettivamente ai punti 7 e 14.

¹³ Delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento del 24 marzo 2017, n. 438.

Ora, il caso in sé si presenta piuttosto singolare, non tanto per l'intervento della Provincia volto a ristabilire gli equilibri nei rapporti scuola/famiglia, quanto, piuttosto, per la subordinazione di quelle che sono attività curricolari, e, dunque, obbligatorie, al consenso espresso dei genitori. Tali sono, di massima, le proposte inserite nella programmazione scolastica in attuazione dell'art. 1, comma 16, della legge 107/2015, stante la stretta connessione che sussiste coi principi dettati dalla nostra Costituzione e dai documenti internazionali ed europei in materia.

Se, infatti, i genitori hanno il diritto di esprimere il loro previo consenso informato in relazione alle attività extracurricolari¹⁴, così non è per le attività inserite nel curriculum, che, peraltro, al pari di quelle, sono parte del PTOF comunque soggetto all'approvazione del consiglio d'istituto, in cui si trovano rappresentate tutte le componenti la comunità scolastica¹⁵.

Così, mentre dichiarano che le iniziative promosse all'interno della scuola in attuazione dell'art. 1, comma 16, legge 107/2015 possano avvenire anche in orario extracurricolare¹⁶, le stesse Linee guida nazionali sollecitano le istituzioni scolastiche «a prevedere specifici spazi, tempi e strumenti per l'informazione e il coinvolgimento dei genitori nel corso dell'attuazione delle diverse iniziative previste nell'ambito del PTOF»¹⁷.

Resta comunque fermo, si ribadisce, il carattere trasversale di tali contenuti, e, dunque, la loro stretta attinenza con tutte le discipline oggetto di specifici insegnamenti nell'ambito dell'offerta formativa.

Questo caso rende evidente che, al di là dei fraintendimenti di fondo circa gli scopi che si prefigge sul punto la "Buona Scuola", s'imponga con una certa priorità di aprire una riflessione più ampia in merito ai rapporti che intercorrono fra genitori, figli e istituzioni scolastiche.

Fugato l'equivoco circa l'apertura da parte dell'ordinamento all'introduzione nei programmi scolastici della ideologia del *gender*, resta l'esigenza di trovare un punto di equilibrio fra le azioni promosse dalle istituzioni e dalla scuola a tutela di situazioni "sensibili", di cui si sollecita la trattazione all'interno delle classi, e il diritto dei genitori di prendersi cura dei propri figli secondo il loro stile educativo, diritto riconosciuto, oltre che dall'art. 30, primo comma, Cost., dalle principali carte internazionali ed europee dei diritti umani: così, gli artt. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani; 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; 13 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali; 18 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, e 14 della Carta europea dei diritti fondamentali.

¹⁴ Secondo la citata Circ. MIUR 6 luglio 2015, n. 4321, pp. 2 s., «i progetti relativi a qualsiasi tematica possono essere realizzati, in orario curricolare, sia nell'ambito del curriculum obbligatorio sia nell'ambito della quota parte facoltativa, ma pur sempre previsti dal Piano dell'Offerta Formativa. La partecipazione a tutte le attività extracurricolari, anch'esse inserite nel P.O.F., è per sua natura facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori o degli stessi se maggiorenni che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza».

¹⁵ Secondo l'art. 3, quarto comma, del d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275, «il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto».

¹⁶ Così, le Linee guida dettate dal MIUR il 27 ottobre 2017, p. 17.

¹⁷ Così, le Linee guida dettate dal MIUR il 27 ottobre 2017, p. 19.

Affiora, quindi, la necessità di tracciare un quadro dei principi costituzionali che regolano i rapporti fra famiglia, scuola e utenti sì da valutare, intanto, la fondatezza delle pretese vantate dai genitori circa la sussistenza di una presunta posizione di “esclusiva” nell’educazione dei figli, per poi vagliare i criteri volti a dirimere eventuali situazioni di conflitto. Tale opera di ricostruzione dovrà tenere debitamente in conto le fonti di diritto europeo e internazionale invocate a suffragio delle ritrosie manifestate dalle famiglie sì da vagliare la plausibilità del loro richiamo.

Sullo sfondo si colloca l’annosa questione, che interessa tanto il diritto quanto la pedagogia e le scienze sociali, di quale sia il ruolo della scuola¹⁸: se la scuola, cioè, sia scuola-impresa, volta a «produrre» istruzione¹⁹ e protesa a perseguire i propri obiettivi formativi in senso funzionale, quasi fosse una mera zona di transito verso il mondo del lavoro e delle professioni, o se, piuttosto, sia scuola-comunità, vale a dire uno spazio in cui l’alunno/studente sia, anzitutto, *persona*, sì che obiettivo primario è quello della costruzione della personalità individuale nella sua *globalità*²⁰.

L’avvento della globalizzazione, che pure ha aperto la strada a occasioni di scambio e di confronto in senso non solo economico, ha posto in primo piano l’esigenza di aumentare la competitività fra le imprese e le varie aree commerciali del mondo. La pretesa di incrementare la competitività sul piano economico ha portato poi, a sua volta, a rivedere i modelli cui s’ispirano i percorsi di formazione scolastica e le relative organizzazioni, sollecitando la conformazione a ciò che il mercato richiede: produttività, efficienza, rapidità nel prendere decisioni, elaborazione dei curricoli che consentano lo sviluppo di competenze professionalizzanti. Tutto ciò reclama, evidentemente, il modello della scuola-impresa.

La scuola, tuttavia, deve fronteggiare, altresì, le sfide dell’immigrazione, il diffondersi del multiculturalismo e le tante, e varie, situazioni di disagio sociale che si accompagnano alla crisi della famiglia e della società tutta, spesso incapace di accogliere, e di contenere, le ineluttabili occasioni di incomprensione e di scontro che portano con sé tali fenomeni. La scuola deve essere, allora, luogo di accoglienza e d’inclusione: un’istituzione capace di aprirsi alle difficoltà imposte dai mutamenti sociali, dove quelle che potrebbero essere occasioni di conflitto sono prevenute attraverso un’attenta opera di composizione trasformandosi in momenti preziosi di arricchimento e di crescita per tutti gli attori della vita sociale. Così intesa, la scuola è, dunque, scuola-comunità, un contesto nel quale il fanciullo è, prima di tutto, come si diceva, *persona*, una persona che è, e deve, essere accompagnata nel suo delicato cammino di crescita personale, che la condurrà verso la formazione della sua identità come individuo e parte *attiva* della società.

¹⁸ Per la ricostruzione del dibattito giuridico, A. SANDULLI, voce *Istruzione*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, IV, Milano 2006, 3311; cfr. ID., *Il sistema nazionale di istruzione*, Bologna 2003, e F. FRACCHIA, *Il sistema educativo di istruzione e formazione*, Torino 2008. Nel dibattito pedagogico, I. FIORIN, *Scuola accogliente, scuola competente. Pedagogia e didattica della scuola inclusiva*, Brescia 2012.

¹⁹ Così, U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento istruzione scuola*, in *Giur. cost.* 1961, 758.

²⁰ Nel dibattito giuridico, la tesi della scuola come comunità o formazione sociale si fa risalire, anzitutto, a C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1958, 759, e, poi, a A. PIZZORUSSO, *La comunità scolastica nell’ordinamento repubblicano*, in *Foro it.* 1975, V, 221 ss.

Tale è la dimensione della scuola che sembra prevalere nella Costituzione repubblicana. La scuola-comunità è, infatti, una scuola «aperta a tutti» e a ciascuno (art. 34, primo comma, Cost.), dove la regola è la diversità, dove la diversità, cioè, è valorizzata come espressione di vitalità e di ricchezza: la scuola, come strumento di tutela e di promozione del pluralismo. L'obiettivo è sì, allora, contribuire, anzitutto, alla costruzione della personalità del singolo a tutto tondo, nella sua complessità: scopo primario è di prepararlo all'ingresso nella vita di relazione e di fornirgli gli strumenti che gli consentiranno di contribuire al progresso materiale e spirituale della società. Ciò, indipendentemente dalla condizione di partenza, in linea con lo spirito inclusivo della nostra Carta fondamentale (artt. 2, 3, 31, 34 e 38 Cost.).

Se, dunque, la scuola-impresa spinge nella direzione della selezione e dell'eccellenza, in risposta alle sollecitazioni del mondo del lavoro, la scuola-comunità promuove, piuttosto, la crescita della persona nella sua complessità e, dunque, l'accoglienza, l'inclusione, l'equità.

Sullo sfondo si colloca, altresì, la questione ancor più complessa del rapporto fra istruzione e educazione, dove la prima, almeno in via di prima approssimazione, comprende l'insieme delle conoscenze tecniche, scientifiche e culturali che sono trasmesse al discente, inteso, questo, come colui che impara, indipendentemente dal fatto che si tratti di figlio o di alunno/studente, e la seconda attiene alla formazione della persona nella sua globalità, come individuo e essere *sociale*. In generale, non pare si tratti di espressioni intercambiabili, e, dunque, di un'endiadi, ma, piuttosto, di termini che si completano a vicenda, posto che, senz'altro, l'educazione esprime un concetto più ampio, che vale a comprendere anche quello d'istruzione.

In ogni caso, i Costituenti non fecero una scelta univoca, come risulta evidente dal testo²¹. Se, infatti, l'art. 30 Cost. rimette ai genitori il diritto e il dovere d'istruire e d'educare i figli, ponendole sullo stesso piano, gli artt. 33 e 34 Cost. fanno essenzialmente riferimento all'istruzione. Vero è, d'altra parte, che l'art. 33, terzo comma, Cost., nel riconoscere la cd. libertà *della scuola*, prevede il diritto di enti e privati d'istituire scuole ed istituti «di educazione», senza oneri per lo Stato. E, ancora, l'art. 38, terzo comma, Cost. prevede che «gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale». Stando alla lettera, non pare, allora, che l'educazione sia costituzionalmente estromessa dal novero delle competenze spettanti alle istituzioni. Anzi, educazione e istruzione possono considerarsi ugualmente rimesse ai genitori come alle istituzioni.

Detto questo, al di là delle prime impressioni, la questione, che sarà sviluppata nel prosieguo, è cercare di stabilire *a chi spetti che cosa*. Se, cioè, istruzione e educazione siano attribuzioni spettanti distintamente agli uni e alle altre o, se, piuttosto, vi sia spazio, appunto, per una condivisione, seppur nel rispetto dei ruoli.

²¹ In argomento, fra gli altri, F. ANGELINI, *La famiglia e l'istruzione*, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione*, Atti del Convegno di Roma (23-24 gennaio 2014), Napoli 2014, 73-74, che a sua volta rimanda a U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento istruzione scuola*, cit., 371 ss., e a V. ATRIPALDI, *Diritto allo studio*, Napoli 1975, 59 ss. Cfr., altresì, F. BENVENUTI, *L'Università: autonomia e decentramento*, in *Universitas* 1980, 48, per cui l'istruzione «non è soltanto trasmissione di nozioni: essa è sempre e inevitabilmente costruzione di individui».

Lo stesso problema si pone nel dibattito pedagogico, in connessione con il ruolo dell'istituzione scolastica: la scuola deve istruire e, dunque, sviluppare competenze, oppure educare, ossia rispondere ai bisogni espressi dai fanciulli nel loro percorso di crescita personale, di uomini in divenire?²²

Una lettura sistematica della Costituzione, che tenga conto, altresì, dei principi espressi dalle carte internazionali ed europee dei diritti, non può non abbracciare l'idea che oggetto del diritto sancito nell'art. 34 sia l'educazione prima ancora che l'istruzione²³ e che l'educazione, a sua volta, sia una meta *condivisa* fra tutti i soggetti coinvolti nel percorso di formativo e di crescita dell'individuo.

Ciò si pone in linea, anzitutto, con il proposito, sotteso alla nostra Carta fondamentale, a partire dagli artt. 2 e 3, secondo comma, di promuovere lo sviluppo della persona umana²⁴, come dimostrato, altresì, dai lavori dell'Assemblea costituente, dove la connessione fra istruzione, educazione e principio personalistico è stata dichiarata in maniera esplicita²⁵.

Così, se l'obiettivo è di assicurare che tutti, e ciascuno dei membri della comunità, possano sviluppare appieno la propria personalità e partecipare effettivamente alla vita politica, economica e sociale del Paese, la pretesa che l'individuo vanta nei confronti dell'ordinamento non può non estendersi fino a comprendere il tema più ampio dell'educazione²⁶. Il processo di costruzione globale della personalità va, infatti, ben oltre la mera acquisizione di conoscenze, mirando a fare dell'individuo un soggetto consapevole di sé, della propria identità, che sappia prendere parte alla

²² Nella letteratura pedagogica, R. MASSA, *Cambiare la scuola. Educare o istruire?*, Roma-Bari 1997.

²³ Il tema è stato oggetto d'attenzione in G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Padova 2015, spec. 58-60, 90 s. Cfr., altresì, A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, V ed., Bologna 2014, 411 s., che con riferimento particolare all'art. 29 della Convenzione di New York dei diritti del fanciullo, su cui si tornerà nelle prossime pagine, osserva che l'educazione non si riduce alla mera acquisizione di nozioni, «ma deve strettamente coniugarsi con un'adeguata e globale costruzione di personalità».

²⁴ In letteratura, fra gli altri, U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento istruzione scuola*, cit., 367; N. ANDREUCCI, *Il principio personalistico nel diritto scolastico*, Milano 1969; A. PIZZI, *Individuo e Stato nell'organizzazione dell'istruzione*, Milano 1974; N. OCCHIOUPO, *Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*, Milano 1995; A. SANDULLI, *Il sistema nazionale di istruzione*, cit., 231; ID., *Scuola e università tra concorrenza ed eguaglianza sociale*, Relazione al 50° Convegno di studi amministrativi *L'attuazione del Titolo V della Costituzione*, tenutosi a Varenna nei giorni 16, 17 e 18 settembre 2004, in *astrid-online.it*, e ID., voce *Istruzione*, cit., 3308; F. FRACCHIA, *Il sistema educativo di istruzione e formazione*, cit., 27 ss. In giurisprudenza, *ex plurimis*, sent. Corte cost., 29 maggio 2002, n. 219, in *Giur. cost.* 2002, 1656 ss.

²⁵ Invero, la proposta avanzata dall'On. Moro, in occasione delle Sedute della I Sottocommissione tenute nelle giornate del 22 e 23 ottobre 1946, in *Atti Assemblea costituente*, 277 e 288, risultava in tal senso ben più esplicita: «ogni cittadino ha il diritto di ricevere un'adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e l'adempimento dei compiti sociali».

²⁶ Per A. SANDULLI, voce *Istruzione*, cit., 3308, ai poteri pubblici s'impone «di assicurare alla persona un percorso di conoscenza che le consente di formarsi, di crescere, di affrancarsi dai retaggi sociali e, al contempo, di integrarsi e contribuire attivamente al benessere della società. La persona rappresenta, così, il crocevia del rapporto tra libertà, eguaglianza, dignità umana, solidarietà [...]. Ed è al fine dello sviluppo della personalità di ciascuno che la Costituzione richiede alla Repubblica il compito di azioni positive, nel soddisfacimento del diritto sociale all'istruzione».

vita di relazione assumendo le scelte che lo riguardano, nel rispetto degli altri e delle regole della convivenza civile²⁷.

Una posizione, si diceva, che trova ampio riscontro nei documenti internazionali ed europei, dove la dimensione dell'educazione appare decisamente prevalente su quella dell'istruzione, sebbene la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia ben in mente quanto artificioso, e, dunque, superfluo, sia qualunque tentativo di operare una distinzione in tal senso²⁸.

2. I protagonisti della “scena educativa”.

Gli attori che compaiono sulla “scena educativa” sono molteplici. Da un lato, vi sono i soggetti istituzionali o *istituzioni* (la Repubblica, la scuola), dall'altro, i *privati* ovvero gli utenti (gli studenti e le loro famiglie). Gli uni e gli altri partecipano al processo di formazione e di crescita dei futuri membri della comunità secondo un modello che non pare tanto ispirato a una logica di ripartizione delle competenze (nel senso di una rigida separazione), quanto piuttosto a un'idea di condivisione e, se si vuole, di *leale* collaborazione, presupponendo da parte di tutti i soggetti coinvolti una condotta corretta, vale a dire rispettosa delle posizioni altrui²⁹.

Nella discussa sentenza 4 febbraio 1967, n. 7, la Corte costituzionale distingue fra insegnamento, istruzione e educazione, osservando che l'insegnamento è l'attività del docente diretta a impartire cognizioni ai discenti nei diversi rami del sapere; l'istruzione è l'effetto intellettuale dell'attività d'insegnamento, l'essere istruiti; l'educazione è l'effetto finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti. Secondo la Corte, compito esclusivo dello Stato è assicurare l'insegnamento: istruzione e educazione esulano dalle sue competenze. Il diritto costituzionale all'istruzione coincide sostanzialmente col diritto all'insegnamento³⁰.

Tale ricostruzione, sostenuta con vigore nelle prime fasi di attuazione costituzionale, è dovuta, in massima parte, all'interpretazione del diritto/dovere dei genitori sancito al primo comma dell'art. 30 Cost. secondo una visione che risente, ancora, delle influenze esercitate dal pensiero fascista, per cui la famiglia è uno degli ambienti privilegiati per la formazione della personalità dei giovani³¹. Lo Stato e la scuola ne sono praticamente esclusi³². Diceva Esposito: l'istruzione è

²⁷ Tale posizione è stata già espressa in G. MATUCCI, *Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata*, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), *Costituzione e istruzione*, cit., 299.

²⁸ Cfr., per tutte, la sent. Corte EDU, Campbell and Cosans c. Regno Unito, 25 febbraio 1982. Questa e le altre decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo citate nel presente lavoro sono reperibili nella banca dati HUDOC: hudoc.echr.coe.int.

²⁹ Questa suggestione proviene dagli studi di diritto privato sull'istituto della buona fede, con particolare attenzione alla dimensione *oggettiva*. Qualche riflessione circa la possibilità di traslare tale principio nei rapporti di diritto pubblico è contenuta in G. MATUCCI, *Tutela dell'affidamento e disposizioni transitorie*, Padova 2009, 219 ss. Il rispetto reciproco dei ruoli è, in effetti, una delle manifestazioni del principio di corresponsabilità educativa, come illustrato dalla Nota MIUR 11 novembre 2012, recante le Linee d'indirizzo in tema di «Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», p. 6 s.

³⁰ Così, la sent. Corte cost., 4 febbraio 1967, n. 7, in *Giur. cost.* 1967, 56 ss., par. 3 del *Considerato in diritto*. Cfr. la successiva sent. Corte cost., 19 luglio 1968, n. 106, *ivi* 1968, 1671 ss.

³¹ Seppur in senso conforme ai dettami del regime. Cfr., sul punto, G. MATUCCI, *Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata*, cit., 300. Per approfondimenti, F. ANGELINI, *La famiglia e l'istruzione*, cit., 73-76.

compito esclusivo dei genitori; lo Stato si limita a «creare o disciplinare gli strumenti attraverso cui i genitori possono adempiere il loro compito»³³.

I rapporti fra famiglia, scuola e istituzioni saranno, poi, destinati a mutare col crescere della consapevolezza del carattere *funzionale* che la Costituzione assegna ai genitori nel percorso educativo e di crescita dei figli, complice l'affermazione progressiva della soggettività giuridica del minore d'età nel quadro tracciato dalla Costituzione, dalle fonti di diritto europeo e internazionale. Su questo profilo si tornerà nelle prossime pagine. Scopo della prima parte dell'intervento è, infatti, di illustrare la posizione di ciascuno dei protagonisti della "scena educativa" alla luce dei principi costituzionali.

Fra i soggetti istituzionali che concorrono al processo educativo vi sono, appunto, la Repubblica e le istituzioni scolastiche.

Si prescinde in questa sede dalla disquisizione sull'interpretazione del termine «Repubblica» invocato da più parti nella Carta fondamentale: non sembra, peraltro, vi siano equivoci circa il fatto che la nostra Costituzione abbia accolto una definizione di «Repubblica» in senso lato, che comprenda, cioè, non solo i livelli di governo in cui si estrinseca la forma di stato italiana (Stato, Regioni e enti locali), ma anche l'intera comunità³⁴. Detto ciò, là dove nel presente lavoro ci si riferisce alla «Repubblica» s'intende richiamare, anzitutto, lo Stato quale ente preposto ad assicurare le esigenze di uniformità sull'intero territorio nazionale³⁵: così, sulla scorta dei principi dettati agli artt. 1, 2, 3, 4 e 9 Cost., « la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi» (art. 33, secondo comma, Cost.)³⁶.

³² Di questo parere, L. FERRI, *Il diritto di famiglia e la Costituzione della Repubblica italiana*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1962, spec. 122 ss.

³³ Così, C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella Costituzione italiana*, in ID., *La Costituzione. Saggi*, Padova 1954, 145.

³⁴ Per M. FIORAVANTI, *Art. 2 Costituzione italiana*, Roma 2017, 72 s., la Repubblica è il soggetto collettivo storicamente protagonista nel perseguimento dell'indirizzo fondamentale tracciato nella Costituzione. Quella Repubblica «è e deve essere pienamente *universitas*, ovvero una unità di scopo, fondata su principi fondamentali condivisi che contrassegnano un vincolo e una obbligazione tra i consociati di *tipo intensamente politico*, tale cioè da determinare una vera e propria appartenenza, che si traduce poi sul piano dinamico nel dovere di ciascuno dei medesimi consociati di concorrere al compimento dell'impresa collettiva».

³⁵ Secondo la sent. Corte cost., 13 luglio 1994, n. 290, in *Giur. cost.* 1994, 2535 ss., «l'espressione "la Repubblica" allude allo Stato come insieme dei poteri centrali, e non già come complesso dei molteplici poteri pubblici dislocati in tutto l'ordinamento giuridico, dal momento che soltanto l'ente rappresentativo dell'intera comunità nazionale è in grado di dettare le regole generali volte ad assicurare, senza distinzione di aree geografiche, un trattamento scolastico in condizioni di eguaglianza a tutti i cittadini» (par. 5 del *Considerato in diritto*). Prima ancora, in dottrina, V. CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.* 1956, 63. E, ancora, A. MURA, *Scuola, cultura e ricerca scientifica*, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, Bologna 1997, 230. Più di recente, G. FONTANA, *Art. 33 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino 2006, 686.

³⁶ Previsione, questa, ripresa dall'art. 117, primo comma, lett. n), Cost. là dove definisce gli spazi rimessi alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Secondo la sent. Corte cost., 7 luglio 2005, n. 279, in *Giur. cost.* 2005, 2694 ss., «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale» (par. 2.1 del *Considerato in diritto*). La giurisprudenza successiva ha, poi, chiarito ulteriormente che le norme generali sull'istruzione «definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e [...] richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando mediante offerta formativa omogenea, la sostanziale

La scuola è, del pari, un'istituzione: un'istituzione «aperta a tutti» e a ciascuno, capace di accogliere tutti indiscriminatamente, quali che siano le condizioni di partenza, secondo una lettura sistematica degli artt. 1, 2, 3, 31, secondo comma, 34, primo comma, 38, terzo comma, Cost.³⁷; un'istituzione, che la nostra Legge fondamentale riconosce nelle due forme pubblica e privata in ossequio al principio già richiamato, sancito dall'art. 33, terzo comma, Cost., per cui «enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato» (la cd. libertà della scuola)³⁸. Così, accanto alla scuola pubblica, istituita dallo Stato (o dagli enti locali), figura una scuola fondata da privati col preciso scopo di venire incontro alla libertà di scelta degli utenti e delle loro famiglie, da intendersi, quest'ultima, come diritto di optare per un'istituzione che, pur muovendosi nel solco della Costituzione, risponda alle proprie aspettative sotto il profilo educativo e didattico.

Se, tuttavia, la scuola privata appare orientata in una precisa direzione, sicché la programmazione appare comunque permeata dai principi ispiratori di una certa dottrina o di un certo credo diventando, così, per dirlo con le parole di Calamandrei, espressione di «eterogeneità decentratrici», la scuola pubblica, al contrario, è garanzia di *unità* e di *coesione*³⁹: evocativa in tal senso è la metafora della scuola come “palestra di democrazia” e luogo di attuazione della Costituzione⁴⁰, ponendo al centro il confronto fra istanze anche contrapposte e elevando il metodo

parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione», senza richiedere ulteriori svolgimenti normativi a livello regionale (così, la sent. Corte cost., 2 luglio 2009, n. 200, in *Giur. cost.* 2009, 2316 ss., par. 24 del *Considerato in diritto*). Per approfondimenti, soprattutto in relazione al rapporto con i principi fondamentali che lo Stato è chiamato a esercitare nell'ambito della potestà legislativa concorrente in materia di «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale», F. CORTESE, *L'istruzione tra norme generali e principi fondamentali: ossia, la Corte costituzionale tra contraddizioni formali e conferme sostanziali*, in *Le Regioni* 2010, 511 ss. Cfr., più di recente, M. DRIGANI, *L'istruzione tra Stato e Regioni. Un difficile riparto di competenze*, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), *Costituzione e istruzione*, cit., 51 ss.

³⁷ Secondo la Corte cost., 8 giugno 1987, n. 215, in *Giur. cost.* 1987, 1615 ss., con nota di R. BELLI, *Servizi per le libertà: diritto inviolabile o interesse diffuso?*, il principio della scuola «aperta a tutti» mira a garantire il diritto all'istruzione «malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona» (così, il par. 6 del *Considerato in diritto*). Questo il significato riconducibile alla norma di apertura dell'art. 34 Cost., ove si riconosca il significato profondamente innovatore che i Costituenti hanno inteso imprimerle all'interno della Carta fondamentale: così, U. POTOTSCHNIG, voce *Istruzione (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano 1973, 98. Cfr., altresì, S. CASSESE, A. MURA, *Artt. 33-34 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma 1976; A. POGGI, *Art. 34 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, cit., 704; Q. CAMERLENGO, *Art. 34 Cost.*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 2008, 341 ss., e M. BENVENUTI, *Art. 34 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, Bologna 2018, 228 s.

³⁸ Per una ricostruzione di tale profilo, S. CASSESE, A. MURA, *Artt. 33-34 Cost.*, cit. Cfr., fra gli altri, G. FONTANA, *Art. 33 Cost.*, cit., 688 ss.; Q. CAMERLENGO, *Art. 33 Cost.*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, cit., 336 ss., e A. IANNUZZI, *Art. 33 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, cit., 223 s.

³⁹ P. CALAMANDREI, *Difendiamo la scuola democratica*, in *Scuola democratica* 2/1950, 1 ss.

⁴⁰ Metafora richiamata, fra gli ultimi, da G. LANEVE, *La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti*, in *Federalismi.it* 13/2014, 14. Cfr., altresì, A. GRATTERI, *Nel rispetto della libertà di insegnamento*, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), *Costituzione e istruzione*, cit., 285, che definisce la scuola pubblica come «scuola della Costituzione».

critico ad elemento caratterizzante lo stile didattico⁴¹. Questo, in effetti, è il significato riconducibile alla libertà *nella* scuola, ove rapportata agli utenti e primariamente agli studenti della scuola pubblica⁴². Bobbio, infatti, ricorda che soggetti della libertà nella scuola non sono soltanto gli insegnanti, titolari della cd. libertà d'insegnamento *ex art. 33*, primo comma, Cost., ma sono, altresì, gli allievi, che vantano la libertà di apprendimento⁴³.

Così, se la libertà nella scuola, dal punto di vista dell'insegnante, si esprime nella libertà di non essere obbligati a seguire certe dottrine/interpretazioni a preferenza di altre, nonché nella libertà di esprimere le proprie idee e di sostenere certe convinzioni, dal punto di vista dell'allievo, essa si estrinseca nel diritto di «non essere costretti a ricevere acriticamente, imperativamente, categoricamente, dommaticamente, le idee del maestro; e non essere impediti dal discutere dottrine, interpretazioni, tesi che vengono loro proposte»⁴⁴.

Nessuna libertà, del resto, è scevra da limiti, prosegue Bobbio⁴⁵. «Da un lato, l'insegnante è libero di esprimere il proprio pensiero ma non in maniera da ledere l'eguale libertà dell'allievo di non essere addottrinato⁴⁶; l'allievo è libero dall'addottrinamento ma non sino al punto da pretendere che l'insegnante non esprima un'opinione, un giudizio, una interpretazione, una valutazione, quando siano l'effetto di una profonda e sincera convinzione personale»⁴⁷. Scuola libera, infatti, non vuol dire scuola indifferente. Il principio etico su cui si fonda la libertà nella scuola, secondo Bobbio, è la *tolleranza*: «la tolleranza non è indifferenza. La tolleranza è rispetto delle opinioni

⁴¹ La scuola, in quanto “comunità sociale istituzionalizzata con funzione educativa”, deve trasmettere ai discenti il portato della Costituzione, proiettandoli sul piano dei valori e dei principi costituzionali. «In tal senso, è dovere della scuola proporre una ricostruzione descrittiva e critica dei valori e dei principi costituzionali (*rispetto della persona* in quanto tale, dell'*alterità*, del *dialogo*, della *solidarietà*, dell'*autonomia*, della *condivisione dei principi*, del *senso di responsabilità per la cosa pubblica*, del *sacrificio* e del *lavoro*) funzionale prima di tutto a che gli alunni ricerchino i problemi più che le soluzioni degli stessi» (così, G. LANEVE, *La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri*, I. Interpretazione e giustizia costituzionale: profili ricostruttivi, Bari 2014, 38). Cfr., altresì, A. RUGGERI, *Il diritto all'istruzione (temi e problemi)*, in *Riv. giur. scuola* 2008, 391.

⁴² Il docente che eserciti la sua professione all'interno della scuola privata “di tendenza” non gode di libertà d'insegnamento, o, perlomeno, fruisce di uno spazio di libertà assai più limitato rispetto a chi svolga tale attività all'interno dell'istituzione pubblica: «mentre la libertà d'insegnamento nella scuola pubblica è garantita al singolo docente, nella scuola privata questa è garantita all'istituzione scolastica» (così, G. FONTANA, *Art. 33 Cost.*, cit., 685, richiamando il caso “Cordero”: sent. Corte cost., 29 dicembre 1972, n. 195, in *Giur. cost.* 1972, 2173 ss.).

⁴³ N. BOBBIO, *Libertà nella scuola e libertà della scuola*, in C. Ocone, N. URBINATI (a cura di), *La libertà e i suoi limiti. Antologia del pensiero liberale da Filangieri a Bobbio*, Bari 2006, 134-135. Cfr., altresì, A. PIZZORUSSO, *La libertà di insegnamento*, in *Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. La pubblica sicurezza*, Vicenza 1967, 399 s.

⁴⁴ Così, N. BOBBIO, *Libertà nella scuola e libertà della scuola*, cit., 134.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ È salvo, in ogni caso, il divieto per il docente di far propaganda (così, S. CASSESE, A. MURA, *Artt. 33-34 Cost.*, cit., 231), e, in particolare, di fare propaganda politica (così, V. CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, cit., 76; cfr. U. POTOTSCHNIG, *Insegnamento istruzione scuola*, cit., 393).

⁴⁷ Cfr., tuttavia, A. PACE, *Il diritto all'istruzione nel tempo di crisi*, in *Dir. soc.* 2013, 40-41. Secondo l'A., poiché la libertà d'insegnamento è l'oggetto di un dovere di prestazione, il docente non può manifestare liberamente il suo pensiero mentre insegna: egli, infatti, soggiace a limiti di per sé non compatibili con l'art. 21 Cost., ma *funzionali* alla libertà d'insegnamento il cui esercizio deve esprimersi, anzitutto, nel rispetto dell'età evolutiva del minore. Tali limiti si allentano progressivamente durante il percorso di scolarizzazione del minore, fino a scomparire quasi del tutto all'università.

altrui [...]. Tolleranza significa che è lecito, anzi doveroso, il confronto, perché dal confronto può derivare tanto da una parte quanto dall'altra una convinzione diversa da quella da cui eravamo partiti. Significa *veritas in itinere*⁴⁸.

La libertà nella scuola si muove, dunque, nell'ottica della laicità e del pluralismo *ideologico*: della laicità, nel senso di impegno a non abbracciare alcuna dottrina o indirizzo, e del pluralismo, nel senso di garantire la circolazione e il confronto fra orientamenti molteplici⁴⁹. Così, la libertà d'insegnamento non è tanto garantita a tutela della libertà dei docenti, ma è riconosciuta «a vantaggio dello stesso insegnamento e soprattutto dell'interesse dei suoi destinatari»⁵⁰. In tale prospettiva, quand'anche si ritenesse che l'art. 1, comma 16, legge 107/2015 voglia introdurre una ideologia nei programmi scolastici, sarebbe senz'altro illegittima in quanto contrastante coi principi di laicità e di pluralismo e della libertà d'insegnamento nel senso anzidetto⁵¹.

Vi è, poi, la libertà della scuola, di cui all'art. 33, terzo comma, Cost.: essa s'iscrive nell'ottica del pluralismo *istituzionale*. L'una e l'altra dimensione del pluralismo s'inseriscono nel quadro dei principi costituzionali che concorrono a delineare la forma democratica dello stato⁵².

Accanto alle istituzioni, si diceva, vi sono, poi, i privati: gli studenti e le loro famiglie. La dialettica che caratterizza la scena educativa si gioca, anzitutto, nel rapporto fra Stato, scuola e utenti, ma si esprime, altresì, nelle dinamiche interfamiliari. Se, infatti, educazione e istruzione presuppongono il coinvolgimento delle famiglie come delle istituzioni, non bisogna dimenticare che lo studente è esso stesso parte *attiva* del suo processo formativo e di crescita essendo titolare in prima persona del diritto a essere educato e istruito: pretesa che vanta nei confronti della scuola e dei suoi stessi genitori⁵³. E poiché lo studente è minore d'età, e versa in una condizione di particolare "debolezza", diventa destinatario di un regime di favore che lo pone al centro della "scena educativa". In altre parole, ogni eventuale conflitto che possa sorgere sul piano educativo può, e deve, risolversi nell'interesse superiore del minore.

Sono temi che si approfondiranno nel prosieguo della trattazione, ma, intanto, ciò che preme rilevare è che il riconoscimento della soggettività giuridica del minore, vale a dire la consapevolezza che il minore sia, anzitutto, *persona* e, dunque, soggetto di diritti, seppur in via di formazione, ha rappresentato l'occasione per il ripensamento del modello educativo imperante

⁴⁸ Così, N. BOBBIO, *Libertà nella scuola e libertà della scuola*, cit., 135.

⁴⁹ Ciò si traduce, in definitiva, nel divieto per lo Stato di imporre una propria "dottrina": così, Q. CAMERLENGO, *Art. 33 Cost.*, cit., 335, che richiama, in particolare, la sent. Corte cost., 24 luglio 1972, n. 143, in *Giur. cost.* 1972, 1457 ss. Rimangono fermi, tuttavia, i limiti e i vincoli che contraddistinguono il rapporto di lavoro dell'insegnante pubblico (così, fra le altre, la sent. Corte cost., 7 luglio 1964, n. 77, in *Giur. cost.* 1964, 764 ss.).

⁵⁰ Cfr., per tutti, U. POTOTSCHNIG, voce *Insegnamento (libertà di)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano 1971, 732.

⁵¹ Cfr., sul punto, M. PERINI, *Educazione alla parità di genere: tra autonomia individuale, spirito repubblicano, famiglia e competenze regionali (senza dimenticare la libertà di insegnamento)*, cit., 161.

⁵² Su laicità e pluralismo v. anzitutto, F. RIMOLI, voce *Laicità*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma 1995, e ID., voce *Pluralismo*, *ivi*, XXIII, Roma 1997. Con particolare riferimento al pluralismo v., altresì, ID., *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Torino 1999; ID., *L'identità ai tempi del pluralismo*, Catanzaro 2008, e ID., *Democrazia, pluralismo, laicità*, Napoli 2013.

⁵³ Per approfondimenti sia consentito rinviare a G. MATUCCI, *La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche familiari*, cit., 233 ss. Più ampiamente, ID., *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit.

nell'ordinamento italiano. Si è, infatti, passati da un'educazione finalizzata a soddisfare gli interessi della famiglia a un'educazione preordinata a soddisfare gli interessi del minore come personalità in divenire⁵⁴.

Là dove l'art. 30 Cost. definisce la posizione giuridica dei genitori nei confronti dei figli, fa una scelta nient'affatto casuale. L'antioriorità della situazione giuridica passiva (il dovere) rispetto a quella attiva (il diritto) sancisce la priorità della *funzione* genitoriale rispetto alla libertà educativa dei genitori: il ruolo, potrebbe dirsi, "strumentale" che essi svolgono rispetto al percorso di crescita dei loro discendenti⁵⁵. La Costituzione segna, così, il superamento dalla visione, risalente al Codice civile del 1942, incentrata sulla primazia dei genitori, alla concezione improntata, all'opposto, sulla centralità dei figli. Passaggio, questo, che è stato posto in luce dalla stessa Corte costituzionale in un percorso che ha saputo stimolare progressivamente il legislatore verso la ridefinizione del regime degli assetti familiari⁵⁶.

Il mutamento di prospettiva s'inserisce nella vasta opera di cambiamento che interessa l'intero settore del diritto minorile muovendosi nel solco dell'interpretazione secondo cui la lettura sistematica degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. delineerebbe lo «statuto dei diritti costituzionali del minore»⁵⁷. Decisivo in questo senso l'apporto delle convenzioni internazionali, prima fra tutte la Convenzione di New York dei diritti del fanciullo che, nel riconoscere il minore quale soggetto portatore dei diritti, fissa nel principio dei *best interests of the child* il principale criterio di risoluzione delle questioni che lo vedono coinvolto, anzitutto, in ambito familiare.

Così, se è pur vero che i genitori sono titolari del diritto di scegliere liberamente il proprio stile educativo, e, dunque, di crescere i figli secondo i propri convincimenti etici, filosofici e religiosi, come sancito, anzitutto, dall'art. 2 del Protocollo addizionale alla CEDU, tale diritto trova comunque un limite nel rispetto dell'interesse dei figli⁵⁸. «La funzione educativa affidata ai genitori, in altre parole, consiste nell'assicurare al figlio uno sviluppo o una maturazione integrale della personalità conformi ai precetti di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione e deve svolgersi nel rispetto delle libertà che la Costituzione garantisce anche ai minori (artt. 8, 13, 14, 21, 49 ecc.)»⁵⁹.

La concezione per cui l'educazione è finalizzata a soddisfare gli interessi familiari sopravvive a lungo essendo condizionata dal perdurare dell'idea di famiglia come ordinamento

⁵⁴ Cfr., sul punto, G. MATUCCI, *La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche familiari*, cit., 244 s.

⁵⁵ M. BESSONE, *Art. 30 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma 1976, 97, parla in proposito di *officium*.

⁵⁶ Sia consentito rinviare a G. MATUCCI, *Art. 30 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, cit., 204 ss. Cfr., altresì, E. LAMARQUE, *Art. 30 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, cit., 622 ss., e C. BERGONZINI, *Art. 30 Cost.*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, cit., 311 ss.

⁵⁷ Così, M. BESSONE, *Art. 30 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, cit., 86.

⁵⁸ Cfr., in proposito, E. LAMARQUE, *Art. 30 Cost.*, cit., 633, che, richiamando la giurisprudenza costituzionale (e, in particolare, le sentt. Corte cost., 25 giugno 1981, n. 109, in *Giur. cost.* 1981, 948 ss., e Id., 27 marzo 1992, n. 132, *ivi* 1992, I, 1108 ss.), osserva come i genitori non siano tanto titolari di una loro libertà personale, quanto piuttosto di un diritto-dovere «che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite».

⁵⁹ *Ibidem*.

autonomo, dotato di una propria sovranità, e dalla posizione di primazia dei genitori nei confronti dei figli: questi ultimi, prima soggetti alla *patria potestas* e, poi, con la legge 23 maggio 1975, n. 151, alla potestà dei genitori, versano in una posizione di vera e propria *soggezione* nei confronti delle figure genitoriali. I genitori, allora, esprimono il loro ruolo educativo imponendo ai figli un sistema di valori e precise scelte di vita. Si assiste, in definitiva, al rovesciamento della prospettiva delineata dalla Costituzione: i genitori, che la Carta fondamentale richiama, anzitutto, all'assolvimento di una *funzione* in virtù di precisi *doveri* di cura e di protezione, vantano, in primo luogo, una pretesa di *libertà* nei confronti dei figli.

Così, se l'affermazione dell'autonomia della famiglia, da un lato, comporta la compressione della soggettività giuridica dei figli e del loro diritto di autodeterminarsi nelle scelte di vita, dall'altro, determina lo "svuotamento" del ruolo dello Stato: esso, infatti, non concorre a definire gli scopi educativi, ma individua esclusivamente i mezzi tramite i quali i genitori assolvono i loro compiti.

L'idea che l'educazione debba essere finalizzata al perseguimento dell'interesse dei figli inizia ad affermarsi soltanto verso la fine degli anni '60, grazie a una dottrina e una giurisprudenza che hanno saputo guardare *oltre*, e negli anni '70, con l'approvazione della riforma del diritto di famiglia: essa, tuttavia, raggiungerà la sua più compiuta espressione dopo l'approvazione della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, che, si diceva, segna una vera e propria svolta nell'evoluzione del sistema dei diritti umani ponendo la *persona* minore d'età al centro di tale sistema quale portatore di una sua soggettività giuridica.

Il processo si completa, poi, all'interno del nostro ordinamento, con l'approvazione della legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che sanciscono il riconoscimento della *responsabilità* genitoriale in luogo della potestà⁶⁰. La responsabilità dei genitori non è mera espressione di doveri di cura e di protezione, ma è manifestazione, altresì, dell'impegno a educare il figlio nel rispetto della sua personalità e delle sue inclinazioni. Principale veicolo attraverso il quale il minore riesce ad esprimere se stesso e a far sentire la propria voce è il diritto all'ascolto, diritto già sancito dalla Convenzione di New York del 1989 e poi riconosciuto, all'interno del nostro ordinamento, prima nei casi di crisi della famiglia, nei procedimenti di separazione e di divorzio, e, successivamente, divenuto principio generale al terzo comma dell'art. 315 *bis* c.c., introdotto dalla citata legge 219/2012⁶¹.

Se, dunque, ogni questione che coinvolga il minore deve essere risolta ponendo alla mente in via prioritaria il suo stesso interesse, ciò vale a maggior ragione per l'educazione.

Per esplorare il contenuto del suddetto interesse, bisogna poi indagare sulla sua duplice portata *soggettiva* e *oggettiva*. L'interesse soggettivo è quello che fa capo al soggetto, attraverso il quale, cioè, l'individuo esprime la sua personalità: in tal senso, si potrebbe dire, esso rappresenta la

⁶⁰ Si tratta della legge 10 dicembre 2012, n. 219 («Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali») e del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 («Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»).

⁶¹ Per approfondimenti, G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit.

proiezione dei desideri, delle inclinazioni e delle ambizioni del soggetto. L'interesse oggettivo si esprime, invece, in un'esigenza di tutela che trascende l'individuo o che comunque ne esalta la dimensione sociale: così inteso, esso si traduce nell'insieme delle pretese che l'ordinamento avanza nei suoi confronti sì che possa contribuire attivamente allo sviluppo progressivo della società di cui è parte.

Ebbene, tale interesse è posto al centro della "scena educativa" ed è in questa direzione, cioè in virtù di questo stesso interesse, che genitori, scuola e istituzioni debbono orientare la loro azione pedagogica. L'interesse del minore, in un certo senso, è la "bussola" e la Costituzione è la cornice, ed il perimetro, nel quale tali soggetti concorrono a delineare il modello educativo.

3. La ricerca di un punto di equilibrio.

I protagonisti della "scena educativa", genitori, Stato e istituzioni scolastiche, soggiacciono a due ordini di *limiti/vincoli*: l'uno, che agisce, per così dire, *dall'alto*, la Costituzione, e l'altro, *dal basso*, l'interesse facente capo al minore d'età, sia esso nella posizione di figlio o di alunno/studente.

La Costituzione entra in gioco come *pactum societatis*, ossia come documento di condivisione in cui tutti, e ciascuno, i membri della comunità si rispecchiano impegnandosi ad osservarla e ad assicurarne il rispetto, non solo secondo quanto prescritto dal dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost., ma anche, e più esplicitamente, dai doveri di fedeltà alla Repubblica e dell'osservanza alla Costituzione e alle leggi di cui all'art. 54 Cost.⁶²

«L'art. 2 Cost. contiene in sé, in un certo senso, l'intero progetto costituzionale», dice Fioravanti. Tale progetto si sviluppa in un campo di tensione, nell'interazione fra due poli: *l'inviolabilità* e la *solidarietà*. La prima evoca l'idea della Costituzione come *garanzia*, la seconda esprime il concetto della Costituzione come *indirizzo*. Là dove agisce come *garanzia* la Costituzione ha come compito principale, se non esclusivo, quello di contrastare ogni forma di interferenza indebita da parte dei pubblici poteri nella sfera privata individuale. Quando operi come *indirizzo*, la Costituzione si propone come norma fondamentale che «contiene, e prescrive, le finalità di base della consociazione politica, essenziali per l'esistenza stessa di un vincolo che possa dirsi autenticamente "politico", ovvero rivolto a perseguire un indirizzo concernente non più solo, e non più tanto, i diritti in senso individuale, quanto piuttosto la società nel suo complesso, da conformare a quelle norme generali di giustizia che caratterizzano l'indirizzo medesimo, quale motore del processo di attuazione della Costituzione»⁶³.

⁶² Per A. MORELLI, *Art. 54 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, cit., 346, i doveri di fedeltà e di osservanza sono espressione, anzitutto, del dovere di solidarietà. «La solidarietà è una condizione necessaria per la sopravvivenza e per lo sviluppo della democrazia pluralista e connota la "via repubblicana" al perseguimento dell'unità sociale e politica della collettività». Evidente, allora, è l'importanza del vincolo di fedeltà alla Repubblica: «la condivisione di un insieme di principi comuni (libertà, eguaglianza, democrazia ecc.) è, infatti, il presupposto sul quale possono svilupparsi le istituzioni repubblicane». Cfr., altresì, A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Milano 2013, 17 ss.

⁶³ Così, M. FIORAVANTI, *Art. 2 Costituzione italiana*, cit., 8.

Il progetto costituzionale si regge, in definitiva, su di una interazione fra istanze solo apparentemente contrapposte: una interazione che ne esalta la sua vocazione universalistica e la proietta nel futuro, impegnando tutti, e ciascuno, nel suo proposito di realizzare i valori e gli obiettivi di giustizia sociale che vi si trovano espressi. La Costituzione è «mandato da adempiere, affidato alle generazioni a venire»⁶⁴.

La persona è sì posta al centro, in ossequio al principio personalistico, ed è, essa stessa, fine ultimo dell'azione dello Stato e delle istituzioni, titolare di diritti nei loro confronti, ma è, al tempo stesso, parte viva e integrante del processo volto a costruire, e a mantenere, la "pace sociale", essendo chiamata ad assumere precisi doveri a salvaguardia della società.

Ciascuno dei consociati si assume l'impegno di essere parte attiva di tale progetto⁶⁵ esercitando i diritti che gli sono riconosciuti nel rispetto dei principi e dei valori fondanti della Carta fondamentale e dei diritti posti in capo agli altri membri della comunità⁶⁶. Si tratta di un dovere *generale*, gravante su tutti⁶⁷: istituzioni e privati, adulti e bambini, cittadini e stranieri⁶⁸.

Fra i valori fondanti della nostra Costituzione si colloca quella dicotomia fra uguaglianza e libertà, da un lato, unità/laicità e pluralismo, dall'altro, che non può essere risolta se non attraverso

⁶⁴ Così, G. LANEVE, *La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri*, I. Interpretazione e giustizia costituzionale: profili ricostruttivi, cit., 38.

⁶⁵ «La persona alla quale si allude nel testo costituzionale è centro di rapporti umani, vive e si realizza nel contesto sociale, tramite le relazioni che intrattiene con gli altri, in una rete di interscambi continui. La persona è dunque frutto di una visione altra da quella del tradizionale individuo astratto, isolato e contrapposto alla società. La persona si realizza interamente nella vita sociale e grazie a essa, considerandosi e comportandosi come centro di rapporti sociali infiniti, che creano diritti e doveri, che impongono di non prescindere mai dall'esistenza di altri esseri umani (e dai rapporti con questi)» (così, M. DOGLIANI, C. GIORGI, *Art. 3 Costituzione italiana*, Roma 2017, 114 s.).

⁶⁶ Come osservato da E. ROSSI, *Art. 2 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, cit., 55, l'originaria connotazione dell'individuo *uti socius* giustifica e impone che allo stesso siano posti non solo dei limiti all'esercizio dei propri diritti, ma altresì dei doveri e degli obblighi finalizzati alla vita e allo sviluppo della società: «in tal senso [il principio di solidarietà] svolge una funzione di integrazione sociale e contribuisce perciò a garantire un minimo livello di omogeneità nella compagine sociale, ancorché pluralista e frammentata». Per questa ragione, esso «è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (così, la sent. Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75, in *Giur. cost.* 1992, 404 ss., con nota di E. ROSSI, *Principio di solidarietà e legge-quadro sul volontariato*, *ivi*, 2348 ss.).

⁶⁷ Per D. TEGA, *Art. 2 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, cit., 27, l'art. 2 Cost. non esaurisce la sua portata come garanzia dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili. «In un senso più ampio, richiama tutte le istituzioni e l'intera società alla responsabilità di concorrere, consapevolmente e in prima persona, alla realizzazione di diritti e doveri: perché tutti siamo "Repubblica"».

⁶⁸ Vi è, dunque, una stretta correlazione fra diritti e doveri che investe l'intera comunità: così, G. DI COSIMO, *Art. 2 Cost.*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, cit., 14. «Tale comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall'art. 2 Cost. là dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza» (così, la sent. Corte cost., 18 maggio 1999, n. 172, in *Giur. cost.* 1999, 1697 ss., par. 2.3 del *Considerato in diritto*, con nota di E. GROSSO, *Sull'obbligo di prestazione del servizio di leva da parte degli apolidi. Spunti di riflessione verso possibili nuove concezioni della cittadinanza*).

la ricerca di un punto di equilibrio e di un luogo di incontro fra posizioni diverse. La Costituzione assolve, così, almeno in parte, la sua funzione “pedagogica”, agendo, anzitutto, sul piano *formale*, ossia dell’approccio, del metodo che deve essere utilizzato dai vari protagonisti della “scena educativa”: metodo che, si è detto, presuppone la consapevolezza da parte di tutti, e di ciascuno, di essere titolari al tempo stesso di diritti e di doveri.

Così, lo Stato, che pur riconosce la libertà *della* scuola e l’autonomia dell’istituzione scolastica a garanzia del pluralismo istituzionale, s’impegna a svolgere una funzione *unificante* dettando le norme generali sull’istruzione⁶⁹.

Gli insegnanti, che vantano la libertà *nella* scuola essendo titolari della libertà d’insegnamento, espressione diretta del pluralismo ideologico, sono comunque tenuti a programmare la propria attività didattica nell’ambito delle cosiddette “indicazioni nazionali”⁷⁰.

I genitori, titolari del diritto di educare i figli secondo le proprie convinzioni personali, debbono comunque guidarli in un cammino di crescita che sia fondato sul rispetto dei valori riconosciuti dalla nostra Costituzione, dai documenti internazionali ed europei.

La funzione “pedagogica” della Costituzione si esprime, poi, anche sul piano *sostanziale*, vale a dire dei contenuti che debbono essere impartiti a ciascun membro della comunità. Essa, come si diceva, è espressione di dialogo, di confronto e di condivisione, e, come tale, è, deve essere, espressione del patrimonio culturale comune, dell’identità della Nazione: il punto di partenza e di arrivo di ogni riflessione o azione assunta all’interno della comunità. Essa consente di trovare l’unità nella diversità e di salvaguardare gli equilibri interni.

Così si spiega l’inserimento dell’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» all’interno dei programmi scolastici nazionali e, con esso, di tutte le proposte didattiche che si muovono nella direzione dell’attuazione dei valori costituzionali: la Costituzione può essere sì oggetto di uno specifico insegnamento, ma è, anzitutto, una materia trasversale, che taglia in orizzontale tutte le discipline⁷¹.

La scuola «aperta a tutti», diceva Calamandrei, è «organo vitale di democrazia» e strumento di “eguaglianza civica”⁷²: attraverso di essa la Costituzione realizza i suoi stessi principi e l’individuo si prepara al suo ruolo di essere *sociale*, ossia a diventare soggetto della vita di relazione e parte *attiva* del processo di crescita della comunità.

Ciascun docente, quale che sia l’insegnamento di cui è titolare, e quali che siano le idee e le tesi di cui si fa sostenitore, trova comunque nella Costituzione la fonte d’ispirazione e la meta d’arrivo del suo progetto didattico.

⁶⁹ Per A. IANNUZZI, *Norme generali sull’istruzione e riserva di legge*, in *Federalismi.it* 24/2010, 6, e ID., Art. 33 *Cost.*, cit., 223, il riferimento alle norme generali va inteso in una prospettiva unitaria, che lega scuole pubbliche e private in un sistema che mira a perseguire le stesse finalità.

⁷⁰ Cfr., in proposito, A. GRATTERI, *Nel rispetto della libertà di insegnamento*, cit., 292, 295.

⁷¹ In argomento, S. ILLARI, *Insegnamento della Costituzione ed educazione civica*, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), *Costituzione e istruzione*, cit., 425 ss.

⁷² P. CALAMANDREI, *Difendiamo la scuola democratica*, cit., 1 ss.

Così pure vale per i genitori, liberi di esprimere i propri convincimenti e di trasmetterli ai propri figli, purché non si pongano in contrasto con la Costituzione e con le relative leggi di attuazione.

Se, si diceva, la Costituzione agisce dall'alto, nel regolare il rapporto fra i protagonisti della "scena educativa", l'interesse del minore opera dal basso.

Nella sua dimensione *oggettiva*, l'interesse del minore agisce come *vincolo* per le istituzioni (e per gli insegnanti che operano al loro interno): esse sono finalizzate a promuovere un percorso formativo e di crescita che esprima al massimo lo sviluppo della personalità individuale secondo la concezione antropocentrica fatta propria dalla Carta fondamentale, ponendo le basi, altresì, perché il discente diventi parte *attiva* della società, rispettoso delle sue regole fondanti e impegnato ad assicurarne il progresso materiale e spirituale⁷³. Ciò trova conferma nella Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, che definisce esattamente le finalità dell'educazione⁷⁴.

L'interesse, inteso nella sua dimensione *soggettiva*, opera, anzitutto, come *limite*, giacché il percorso educativo deve comunque muoversi nel rispetto della personalità del minore⁷⁵: egli, cioè, deve essere accompagnato gradualmente nel suo processo di crescita secondo i suoi ritmi naturali e deve essere rispettato, altresì, per quelle che sono la sua identità e le sue personali inclinazioni. In tal senso, si è visto, la libertà d'insegnamento trova un limite nella libertà di apprendimento, ossia nel diritto dello studente a non essere "indottrinato" e ad essere rispettato nella sua individualità⁷⁶. A ciò si aggiunge che l'insegnante, nell'esercizio della sua attività, appare comunque vincolato a promuovere al massimo le potenzialità di ciascuno, tenuto conto delle risorse e dei talenti del singolo, differenziando, altresì, il progetto educativo ove si renda necessario per far fronte ai suoi specifici bisogni⁷⁷.

⁷³ Per M. BENVENUTI, *Art. 34 Cost.*, cit., 226, il principio costituzionale della scuola aperta *ex art. 34*, primo comma, Cost. e i diritti riconosciuti in Costituzione sono «l'espressione più eminente di un progetto di crescita intellettuale individuale e collettiva – di incivilimento, si potrebbe ben dire – che l'ordinamento giuridico è chiamato costantemente ad inverare».

⁷⁴ Così, l'art. 29 della Convenzione di New York dei diritti del fanciullo: «gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: *a*) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; *b*) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; *c*) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; *d*) di preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona; *e*) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale». In ogni caso, nessuna disposizione di tale articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in modo «da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 [...] siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato».

⁷⁵ V., per tutti, V. CRISAFULLI, *La scuola nella Costituzione*, cit., 72.

⁷⁶ Cfr. A. GRATTERI, *Nel rispetto della libertà di insegnamento*, cit., 293 s., che richiama, a sua volta, F. FRACCHIA, *Il sistema educativo di istruzione e formazione*, cit., 79.

⁷⁷ Sul punto sia consentito rinviare a G. MATUCCI, *Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata*, cit., 298 ss. Cfr., altresì, ID., *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit., 99 ss.

Così vale ancora per i genitori. Essi sono sì titolari del diritto di educare i propri figli, ma la loro condotta è finalisticamente orientata, ossia vincolata, a promuovere il pieno sviluppo della personalità del figlio, venendo incontro alle sue personali inclinazioni e aspirazioni⁷⁸.

Tale interpretazione pare suffragata dal confronto con le fonti europee e internazionali. Per ciò che concerne, in particolare, la portata dell'art. 2 Prot. 1 CEDU in riferimento all'obbligo dello Stato di «rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche», prevale la natura “qualificata” di tale obbligo di rispetto: sicché questo diritto può dirsi «lontano da una garanzia assoluta all'educazione dei figli in conformità alle convinzioni dei genitori»⁷⁹. Se mai, le pretese che possono vantare i genitori è che la scuola e le istituzioni non esercitino alcuna forma di indottrinamento nei confronti dei loro discendenti⁸⁰, e che la trasmissione dei saperi avvenga in modo oggettivo, critico e pluralistico⁸¹.

Resta fermo che il rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non può (e non deve) pregiudicare il diritto del fanciullo all'istruzione⁸². Essi, in altre parole, non possono rifiutare il diritto dei figli ad essere educati, soprattutto se si tratta di bambini in giovane età⁸³: questi ultimi, infatti, non possono prevedere le conseguenze delle scelte fatte dai loro genitori⁸⁴.

E comunque gli stessi minori, là dove siano in età tale da non vantare una personalità sufficientemente strutturata⁸⁵, vanno protetti contro quelle scelte, fatte dalle figure genitoriali, che

⁷⁸ Cfr., in proposito, M. PERINI, *Educazione alla parità di genere: tra autonomia individuale, spirito repubblicano, famiglia e competenze regionali (senza dimenticare la libertà di insegnamento)*, cit., 162.

⁷⁹ Così, J. WOELK, *Art. 2 Prot. 1 CEDU*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova 2012, 822. Cfr., altresì, G. MOR, Q. CAMERLENGO, G.E. VIGEVANI, *Art. 2 Prot. 1 CEDU*, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova 2001, 829 ss.

⁸⁰ Questo, in effetti, è il punto di equilibrio individuato dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo fra la funzione che gli Stati esercitano sul piano educativo e dell'insegnamento e il diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni: cfr., fra le altre, Corte EDU, Sez. II, Lautsi c. Italia, 3 novembre 2009, n. 30814, in *Cass. pen.* 2010, 1673 ss., e Id., Grande Camera, 18 marzo 2011, n. 30814, in *Foro it.* 2011, IV, 181 ss.

⁸¹ Cfr., fra le prime, la sent. Corte EDU, Kjeldsen e al. c. Danimarca, 7 dicembre 1976.

⁸² Ciò si connette, altresì, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 della Convenzione EDU, come pure dall'art. 7 della Carta di Nizza. Come riferito da T. GROPPI, *Art. 7 Carta europea dei diritti fondamentali*, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna 2001, 81, l'interpretazione della CEDU è stata incentrata sull'esigenza che le autorità si astengano dall'interferire nel rapporto genitori/figli, a meno che tali ingerenze non trovino giustificazione nell'interesse del minore. Cfr., altresì, C. PITEA, *Art. 8 CEDU*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., 303.

⁸³ Cfr., fra le altre, le sentt. Corte EDU, Kjeldsen e al. c. Danimarca, 7 dicembre 1976, cit.; Id., Valsamis c. Grecia, 18 dicembre 1996; Id., Bulski c. Polonia, 9 maggio 2006; Id., Grzelak c. Polonia, 22 novembre 2010.

⁸⁴ Così, ad esempio, la sent. Corte EDU, Konrad c. Germania, 11 settembre 2006.

⁸⁵ Sulla strutturazione psichica della personalità, v., per tutti, S. FREUD (1932), *Introduzione alla psicoanalisi*, Torino 1978.

possano esporli, a loro volta, a rischio d'indottrinamento, privandoli poi dello sviluppo di capacità critiche nei confronti del "mondo esterno"⁸⁶.

In tal senso, il diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni è reso possibile «nel quadro di un'educazione capace di garantire un *ambiente scolastico aperto* e che favorisca *l'inclusione piuttosto che l'esclusione*, indipendentemente dall'origine sociale degli allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica»⁸⁷ e trova comunque un limite nel rispetto del minore come personalità in divenire⁸⁸.

4. Considerazioni di sintesi.

Le riflessioni appena sviluppate tratteggiano uno scenario in cui il tema educativo è posto al centro d'interessi molteplici: Stato, famiglie e istituzioni scolastiche contribuiscono, tutte, ognuno in una certa misura, al processo formativo e di crescita dell'individuo. Lo Stato, quale ente volto a garantire gli *standard* minimi di uniformità dell'offerta formativa sul territorio, in attuazione del dettato costituzionale e degli obblighi assunti nei confronti della comunità europea e internazionale. Le famiglie, come prime forme di comunità con cui il bambino entra in contatto e impara a gestire la relazione con l'*altro* da sé secondo gli insegnamenti impartiti dai suoi genitori. La scuola, quale agenzia educativa istituita con lo scopo di formare i consociati come persone nella loro globalità, preparandoli all'ingresso nella vita di relazione e nel mondo del lavoro.

La molteplicità degli attori presenti sulla "scena educativa" crea non di rado occasioni di scontro: ciascuno rivendica la priorità del proprio ruolo, accusando la controparte di indebita interferenza nella sfera di autonomia che gli viene direttamente riconosciuta dalla Costituzione, dai documenti europei e internazionali.

In realtà, la Costituzione delinea una cornice all'interno della quale l'educazione è espressione di un progetto *condiviso*, che trova fondamento e ispirazione nei principi e nei valori da essa dettati, essendo orientato, anzitutto, al pieno sviluppo della persona e alla tutela dell'interesse del minore d'età come personalità *in fieri*.

Nel disegno tracciato dalla Costituzione il discente non è spettatore passivo del suo percorso educativo: egli è, e resta, protagonista *attivo* di tale processo, secondo modalità che riflettono la sua "doppia anima" di *persona* in divenire. Così, se, da un lato, ci appare, appunto, nella veste di persona, e, dunque, di soggetto *autonomo* titolare di diritti, quali il diritto all'educazione e all'istruzione, la libertà di apprendimento, il diritto di manifestare la sua opinione e di essere ascoltato; dall'altro, trattandosi di personalità in via di formazione, vanta, altresì, il diritto ad essere

⁸⁶ Così, ad esempio, nel caso in cui i genitori ricorrano contro il rifiuto opposto dall'autorità scolastica all'iscrizione del bambino alla scuola coranica per mancato conseguimento della licenza elementare: «far from amounting an attempt at indoctrination, that statutory requirement is infact designed to limit the possible indoctrination of minors at an age when they wonder about many things and, moreover, when they may be easily influenced by koranic study classes» (sent. Corte EDU, Çiftçi c. Turchia, 17 giugno 2004). Cfr., altresì, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo a proposito della scelta dei genitori d'impartire l'istruzione obbligatoria a casa: fra le altre, le sentt. Corte EDU, Konrad c. Germania, 11 settembre 2006, cit., e Id., Folgerø e al. C. Norvegia, 29 giugno 2007.

⁸⁷ Così, J. WOELK, *Art. 2 Prot. 1 CEDU*, cit., 831.

⁸⁸ Cfr., ancora, G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit., 92 s.

accompagnato *gradualmente* nel suo percorso di crescita, ossia ad essere guidato dai genitori, e dalle stesse istituzioni scolastiche, verso la costruzione di una “coscienza civica” e di un grado di consapevolezza entro cui sia in grado di esprimersi autonomamente.

Il riconoscimento allo studente di spazi di autonomia all’interno della scuola è, peraltro, formalizzato, con l’ingresso alla secondaria di secondo grado, attraverso il diritto di prendere parte agli organi collegiali e, in specie, al consiglio d’istituto, potendo concorrere, così, all’approvazione del PTOF. Ciò dà loro il modo di far sentire la propria voce e di contribuire, insieme con le altre componenti, alla definizione degli stessi contenuti del piano⁸⁹. È, dunque, a partire da questo stadio del processo evolutivo che il minore mostra di aver raggiunto un certo livello di consapevolezza circa i propri desideri e le proprie aspirazioni e vanta, altresì, diritti di partecipazione *attiva* al proprio percorso formativo e di crescita, ben potendo opporsi alle posizioni espresse dai docenti e dagli stessi genitori. Con ciò i protagonisti della “scena educativa” si trovano coinvolti allo stesso modo nel processo decisionale che conduce alla determinazione dei contenuti, curricolari ed extracurricolari, dell’istituzione scolastica, e gli studenti, chiamati ad esprimere le loro opinioni ed il loro voto, ricoprono non solo formalmente una posizione di primo piano nello scioglimento delle questioni che li interessano direttamente⁹⁰.

In definitiva, il riconoscimento in capo agli studenti dei diritti di partecipazione alla vita scolastica pone le basi per la ridefinizione degli equilibri nelle vicende che interessano la “scena educativa” in una direzione volta a promuovere appieno la libertà dei minori (e di chi anche abbia raggiunto da poco la maggiore età) di autodeterminarsi *da sé* nelle proprie “scelte di vita”, e, dunque, di contribuire attivamente alla costruzione del proprio percorso formativo senza correre il rischio che i propri bisogni siano “reinterpretati” dai genitori o dai docenti.

Fugato l’equivoco che la norma dettata dalla legge 107/2015 miri a introdurre nella programmazione scolastica qualsivoglia forma di ideologia – giacché, si è detto, l’ordinamento, come la scuola, si astengono in virtù del principio di laicità dall’abbracciare istituzionalmente qualunque fede o indirizzo etico/filosofico – , appare evidente che lo scopo sotteso alla riforma s’inserisca esattamente nell’idea di realizzare un sistema educativo improntato al rispetto dei principi costituzionali, secondo l’impegno di solidarietà che tutti i protagonisti della “scena educativa”, genitori compresi, hanno assunto *ex art. 2 Cost.* alla stregua del *pactum societatis*.

L’art. 3, secondo comma, Cost. racchiude in sé un progetto di trasformazione sociale che vede coinvolta l’intera comunità⁹¹. In tal senso, l’impegno della «Repubblica» a rimuovere le

⁸⁹ V. l’art. 8, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 («Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»). Sui diritti di partecipazione degli studenti presso le istituzioni scolastiche, G.E. POLIZZI, *Profili costituzionali della partecipazione degli studenti alla vita della scuola*, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), *Costituzione e istruzione*, cit., 261 ss.

⁹⁰ Gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età non hanno, tuttavia, voto deliberativo sul bilancio preventivo e il conto consuntivo e circa l’impiego dei mezzi finanziari relativi al funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto (così, il terzo comma dell’art. 8 del d.lgs. 297/1994, che rimanda, a sua volta, al successivo art. 10).

⁹¹ Così, M. DOGLIANI, C. GIORGI, *Art. 3 Costituzione italiana*, cit., 111. Cfr., altresì, S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, Roma-Bari 2014, 46, che definisce il carattere “trasformativo” di tale principio a partire dal

diseguaglianze *di fatto* presenti nella società, promuovendo il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, è un dovere che grava *in generale* non solo sulle istituzioni, ma su ciascuno dei consociati: il progetto di costruzione di una società accogliente e inclusiva, in cui ognuno possa esprimere la propria personalità e partecipare attivamente al progresso sociale, è un proposito che interessa tutti, nessuno escluso. Tale impegno si connette direttamente con la posizione dell'individuo *uti socius*, quale scaturisce dalla Costituzione repubblicana. Realizzare una società complessa, in cui ognuno trovi il proprio spazio vitale, sia rispettato nella sua identità, per quello che è, e si senta a tutti gli effetti parte del gruppo è, dunque, una meta *comune*: un impegno dal quale nessuno può sottrarsi rivendicando propri spazi di autonomia, giacché tale autonomia deve comunque esprimersi in linea con gli obiettivi del processo d'inclusione quale disegnato dalla Carta fondamentale⁹².

In tale prospettiva, l'educazione al rispetto delle differenze, quale che sia la natura della differenza, s'inquadra perfettamente nel progetto costituzionale: essa, invero, è una preconditione fondamentale per la sua realizzazione, essendo l'educazione preordinata alla costruzione della persona nella sua globalità.

Non si può dire nemmeno che la previsione di tali iniziative nella programmazione didattica pregiudichi l'esercizio dei diritti costituzionali dei genitori e dei figli: si è visto, infatti, che ogni proposta educativa deve essere inserita nel PTOF, che a sua volta deve essere votato dal consiglio d'istituto, dunque anche da una rappresentanza dei genitori e, a livelli più elevati, degli stessi studenti.

Il caso cui si accennava in apertura che ha interessato la Provincia autonoma di Trento presenta diversi profili d'interesse costituzionale: muovendo dall'assunto del ruolo fondamentale e prioritario delle famiglie nell'educazione dei figli, e tralasciando ogni riflessione circa la portata, curricolare o extracurricolare, delle attività di contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità sessuale o di genere, le Linee guida dettate dalla Giunta rimettono, in via automatica, al consenso informato preventivo dei genitori la frequenza da parte degli alunni/studenti di tali proposte. Ciò di cui si dubita è, appunto, la legittimità di tale automatismo, che prescinde da ogni valutazione preliminare circa l'inquadramento di queste attività rispetto alla programmazione didattica.

La previsione di tali iniziative nel solco tracciato dall'art. 1, comma 16, della legge 107/2015, in conformità coi principi espressi dalla Costituzione e dai documenti internazionali ed europei in materia, depongono, piuttosto, a favore del loro inserimento nella programmazione curricolare: tale considerazione dovrebbe di per sé bastare ad escludere la legittimità della clausola del consenso informato preventivo. Tanto più, si diceva, che gli utenti ed i loro genitori non sono

compito di rimozione degli ostacoli affidato alla Repubblica dallo stesso art. 3, secondo comma, Cost. e dai doveri di solidarietà che incombono sui singoli alla stregua dell'art. 2 Cost.

⁹² Quello delineato dall'art. 3, secondo comma, Cost. è un modello di società alternativa a quello vigente all'epoca dei lavori dell'Assemblea costituente: così, M. DOGLIANI, C. GIORGI, *Art. 3 Costituzione italiana*, cit., 6.

certamente esclusi dal confronto con l'istituzione scolastica circa i contenuti di tali proposte, essendo oggetto di discussione in sede di approvazione del PTOF.

A ciò si aggiunge, peraltro, che la trasmissione di questi stessi argomenti a scuola non impedirà ai genitori di dar voce alle proprie opinioni, nella consapevolezza, tuttavia, che essi esercitano, appunto, una *funzione* a tutela del percorso di crescita e di maturazione del proprio figlio quale futuro componente della comunità⁹³.

Quest'ultimo, si ribadisce, non si colloca in una mera posizione di soggezione nei loro confronti, né tantomeno è una "scatola vuota" da riempire di contenuti, ma è una *persona* in divenire, ossia un soggetto che conquista progressivamente spazi di autonomia in un processo che lo conduce verso la piena realizzazione di sé come individuo e essere *sociale* e, dunque, come parte di quel progetto costituzionale che ambisce alla realizzazione di una società più giusta, fondata sull'accoglienza, il rispetto dell'altro e la valorizzazione delle differenze.

⁹³ Cfr., in proposito, M. PERINI, *Educazione alla parità di genere: tra autonomia individuale, spirito repubblicano, famiglia e competenze regionali (senza dimenticare la libertà di insegnamento)*, cit., 161.